

## AGEVOLAZIONI 2024

Per i datori di lavoro del settore privato che **assumono soggetti con almeno cinquant'anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi**, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Questa la durata dell'esonero:

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente.

L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

### **Sgravio donne**

Assumere una donna in condizione di disoccupazione o svantaggio consente al datore di lavoro privato di fruire di un esonero totale dalla contribuzione INPS per un periodo non superiore a 18 mesi.

L'agevolazione è applicabile in presenza dei seguenti requisiti:

A) Lavoratrice:

- età superiore a 50 anni e disoccupata da oltre 12 mesi;
- priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residente nel Mezzogiorno o assunta per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere) o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

*Attenzione!*

È considerata come "priva di impiego regolarmente retribuito" la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi):

- non ha svolto attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

B) Datore di lavoro in regola:

- con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- con il DURC;
- con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.

C) Incremento della media occupazionale precedente l'assunzione da mantenere per l'intero periodo agevolato, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

E) l'assunzione deve essere effettuata:

- senza soddisfare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva e,
- nel rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- senza che siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

*Attenzione!*

La lavoratrice assunta con lo sgravio non deve essere stata licenziata nei 6 mesi precedenti da parte dello stesso datore di lavoro o da un'azienda che, al momento del licenziamento, risulti avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello del datore di lavoro che assume o risulti in rapporti di collegamento o controllo.

Lo sgravio contributivo è fissato nella misura del 50% e si applica ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro per un periodo di:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

I datori di lavoro devono trasmettere il modulo "92-2012", presente all'interno del Cassetto previdenziale, al fine di ottenere il codice autorizzazione 2H.

Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro autorizzati datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento individuale "Tipo Contribuzione" il codice "55".

**Sgravio giovani**

In base alle previsioni strutturalmente in vigore, l'esonero contributivo triennale è applicabile all'assunzione a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni ed ha una durata massima di 36 mesi.

*Attenzione!*

I lavoratori, inoltre, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatta salva la sola ipotesi di portabilità del beneficio stesso.

L'incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- del contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- del contributo dovuto ai Fondi di solidarietà.

L'esonero riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

I datori di lavoro espongono nel flusso Uni-emens l'esonero indicando nell'elemento "Contributo" la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di "Denuncia Individuale", "Dati Retributivi", i seguenti elementi:

- in "Tipo Incentivo" dovrà essere inserito il valore "GECO";
- in "Cod Ente Finanziatore" dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- in "Importo CorrIncentivo" dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Entrambi gli esoneri contributivi in esame sono applicabili in via strutturale.

Attenzione: due benefici non sono cumulabili.

Luino, 16.02.2024